



Roma, 28 Gennaio 2025

Alle Strutture Regionali e Territoriali

Care compagne/i,

nella giornata del 24 gennaio 2025, presso la sede di Uneba, a seguito delle consultazioni svoltesi sui territori che hanno portato, in modo netto, allo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025, si è giunti alla sottoscrizione dell'intesa definitiva (di cui alleghiamo testo)

Il rinnovo determinerà un aumento, a regime, sul livello 4S, di 145 euro, pari al 10,4%, pienamente in linea con gli altri contratti di settori, da riparametrare sugli altri livelli.

Nel dettaglio, sotto il profilo economico, si prevede:

- Un aumento tabellare di 145 euro in tre tranches: la prima di 70 euro con la mensilità di ottobre 2024; la seconda tranche di 50 euro con la mensilità di luglio 2025 e la terza tranche di 25 euro a marzo 2026;
- Previsto inoltre un aumento di 2 euro, a carico del datore di lavoro, da destinare all'Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) a partire dal 1° gennaio 2026. Sempre sul fronte dell'ASI, a far data dal 1° gennaio 2025 l'Ente che ometta il versamento delle quote di assistenza sanitaria è tenuto ad erogare al lavoratore, per i mesi di mancata copertura, un elemento distinto della retribuzione di importo pari ad euro 21 lordi, che non subirà alcun riproporzionamento anche in caso di part time, da corrispondere per 14 mensilità in aggiunta alla retribuzione di fatto di cui all'art. 43.

Sotto il profilo normativo, le principali novità riguardano:

- **TEP** (Trattamento Economico Progressivo) a far data dal 1 febbraio 2025, viene abolito il Tep che prevedeva la maturazione di Rol, scatti di anzianità e 14esima mensilità dopo tre anni dalla data di assunzione; per quanto attiene la maturazione degli scatti, farà fede la data di assunzione. In virtù dell'abrogazione del Tep sono stati rivisitati gli artt. 46, 48 e 50 (quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e orario di lavoro)
- **Tempi di vestizione:** il nuovo contratto introduce e quantifica il tempo necessario alla vestizione e svestizione in 15 minuti.
- **Classificazione del personale:** è stato raggiunto l'obiettivo di una significativa revisione della classificazione del personale, in particolare rispetto all'Educatore e all'OSS. Nello specifico, rispetto al profilo educativo, è stato ottenuto l'inquadramento dell'educatore al livello 3S, cancellando le previsioni legate all'anzianità di servizio. In merito, invece, all'Operatore Socio Sanitario, è stato deciso l'inquadramento unico in 4S eliminando la distinzione di livello in base al tipo di attività svolta nei riguardi di persone autosufficienti o meno. Ottenuta, infine, l'abolizione del 7° livello, con il contestuale reinquadramento del personale al 6° livello e la conseguente nuova riparametrazione degli scatti maturandi con l'entrata in vigore del CCNL;



- **Rafforzata la tutela rispetto all'istituto della maternità**, prevedono l'integrazione al 100% della retribuzione nel periodo di maternità obbligatoria; Inoltre, al fine di rendere maggiormente chiara la disciplina dei congedi, si è voluto esplicitare la normativa anche predisponendo un allegato di sintesi (allegato 7).
- **Sul fronte del mercato del lavoro**, si è proceduto all'individuazione delle causali per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato ed è stata rafforzata la clausola di stabilizzazione elevandola al 30%.
- **Contrasto alle molestie e violenze sui luoghi di lavoro e congedi per le vittime di violenza di genere**: con il presente contratto le parti hanno introdotto due articolati specifici volti a contrastare una piaga sociale deplorabile e supportare eventuali vittime. Maggiore impegno verrà profuso anche in ordine ad attività formative specifiche.
- **Gradualità**: infine si è convenuto un articolato in merito alle strutture/Enti in cui, con l'entrata in vigore del CCNL si dovessero incontrare difficoltà tali da mettere in discussione la tenuta occupazionale.

**Il Segretario Nazionale
Michele Vannini**